

Le conclusioni del relatore di Corte di cassazione sulla vicenda

# Lista Falciani pulita

## Ok all'utilizzo dei dati acquisiti illecitamente

DI CRISTINA BARTELLI

La lista Falciani è utilizzabile benché si tratti di documenti acquisiti irruotabilmente. E l'utilizzabilità degli elementi è possibile non solo sul piano penale ma anche su quello fiscale. Sono queste in estrema sintesi le clamorose conclusioni a cui giunge il relatore della Corte di cassazione nel procedimento 19816/2013 tra l'Agenzia delle entrate che ha impugnato la decisione di una Commissione tributaria regionale della Lombardia e un contribuente segnalato nella lista. Il giudice relatore sarà l'estensore della sentenza ed ha attivato una procedura di decisione semplificata vista la asserita manifesta fondatezza del ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della Ctr Lombardia che si pronunciava sulla inutilizzabilità delle prove in parola, e ha fissato l'udienza delle sezioni unite per il prossimo 15 aprile. La relazione di cui dà notizia Sebastiano Stufano del centro

studi Solegal è destinata forse a mettere la parola fine alla controversa questione sull'utilizzabilità o meno di dati fiscali acquisiti da fonte illecita, come appunto la lista Falciani, acquisita secondo il relatore della sentenza, attraverso un pagamento in denaro pagato dallo stato francese a un soggetto fornitore. Nella relazione, sul tema dell'utilizzabilità o meno dei dati si risponde affermativamente. I dati, per il giudice, sono stati gestiti nella cornice della direttiva 77/799 che «non tratta del diritto del contribuente di contestare l'esattezza dell'informazione trasmessa e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest'ultima, aggiungendo inoltre che spetta solo agli ordinamenti nazionali fissare le relative norme». La conseguenza rintracciabile da questa considerazione è che: «l'affermazione per cui spetta al giudice nazionale, ove le informazioni rese dall'autorità fiscale di altro paese devono essere utilizzate, valutare il valore di tali prove e sulla base

delle disposizioni nazionali interne (...) esclude che la mera acquisizione di informazioni mediante lo strumento di cooperazione comunitario appena ricordato abbia la capacità di "purgare" gli elementi acquisiti da eventuali illecittà o vizi, ma nemmeno contiene alcun elemento dal quale potesse inferire, a ota di quanto sostenuto dalla Ctr, che l'autorità fiscale interne avesse l'obbligo di controllare l'autenticità, provenienza e riferibilità della documentazione acquisita». In altri termini l'autorità non doveva dunque operare una preventiva verifica. Inoltre sul punto dell'inutilizzabilità degli elementi trasmessi in quanto frutto di reato, per il giudice, «rimane da comprendere se l'utilizzazione nel procedimento amministrativo volto all'accertamento di violazioni di natura fiscale dei documenti provenienti dalla lista Falciani possa determinare una lesione di diritti costituzionalmente garantiti del contribuente (...). Ciò che impedirebbe di ammettere l'utilizzabilità della docu-

mentazione anzidetta». Per il giudice la risposta è netta: non sembra profilabile la lesione dell'art. 24 Cost. se si accede all'idea che il contenuto di tale atto costituisce semplice indizio nel processo tributario, ed il giudicante di merito è tenuto a prenderlo in considerazione, pro o contro il fisco, nel quadro delle complessive acquisizioni processuali. Insomma, l'utilizzabilità della lista Falciani a detta del giudice è immune da profili di illecità. Illecità da escludere anche sul piano tributario. Per Sebastiano Stufano di Solegal: «Non si comprende affatto la manifesta fondatezza del ricorso dell'Agenzia delle entrate sul caso Falciani proclamata dal giudice relatore. Se l'art. 2 della Cost. richiama i doveri inderogabili di solidarietà, una riga sopra riconosce come inviolabili i diritti fondamentali della persona. I quali, evidentemente, non possono essere derogati se non nel pieno rispetto del vincolo della legalità, vale a dire, nei soli casi e modi previsti dalla legge. Giammai contra legem».

IN CTP E CTR

## Il giudice rimarrà collegiale

DI VALERIO STROPPA

Il giudice tributario resta collegiale. Con l'attuazione della delega fiscale nelle Ctp e Ctr non sarà introdotto l'organo monocratico, nemmeno per le cause di modesto importo. È questo, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, il nuovo orientamento del governo. Diverse le criticità emerse negli ultimi mesi: a cominciare dalla difficoltà nel trovare validi criteri di selezione dei magistrati da destinare all'organo monocratico. E, come rilevato sia dal Cpgt sia dall'Amt, il fatto che nella giustizia ordinaria il giudice monocratico non ha portato gli incrementi di produttività auspicati. Il dlgs è comunque ancora nelle mani della commissione di esperti presieduta da Franco Gallo. Si avvicina, nel frattempo, il debutto del processo tributario telematico. Nei prossimi giorni il Dipartimento delle finanze invierà al Garante privacy e all'Agenzia per l'Italia digitale il decreto attuativo. «Se non vi saranno richieste di modifiche tecniche rilevanti, l'obiettivo è quello di arrivare alla pubblicazione prima dell'estate», osserva Fiorenzo Sirianni, direttore giustizia tributaria del Mef, «a quel punto ci saranno quattro mesi di tempo per l'attuazione e nel quarto trimestre 2015 partiremo in via sperimentale in due regioni, Toscana e Umbria». Sirianni è intervenuto sabato scorso a Firenze, in occasione di un convegno organizzato dal Cnpt, il coordinamento nazionale del personale amministrativo di Ctp e Ctr. All'evento hanno preso parte anche i sottosegretari Cosimo Maria Ferri (giustizia) e Domenico Manzione (interno). Entrambi hanno ribadito la volontà del governo di rendere più efficiente la macchina della giustizia tributaria e quella di prevenire il contenzioso «attraverso un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che peraltro si sta già realizzando anche grazie all'impegno delle Entrate». Secondo Mario Cicala, presidente della sezione tributaria della Cassazione, è giusto mantenere la composizione collegiale e mista delle commissioni di merito «perché i fascicoli si fanno sempre più complessi, soprattutto in appello, e il sapere dei professionisti è indispensabile».

### VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

#### Collaborazione volontaria condizionata

Nell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria ci sono delle cause che possono compromettere il buon esito dell'istanza? Si può aderire in tutti i casi o ci sono delle condizioni che rendono impossibile l'inoltro della richiesta?

C.B.

#### Risponde Stefano Loconte

L'accesso alla procedura di collaborazione volontaria è inibito qualora, con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali estere, siano iniziati, nei confronti del contribuente che intende aderire alla voluntary disclosure, accessi, ispezioni e verifiche o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie nei confronti del contribuente o siano stati notificati allo stesso avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie. La medesima preclusione opera altresì nell'ipotesi in cui la «formale conoscenza» delle sopra citate circostanze dovesse essere stata acquisita dai soggetti che sono solidalmente obbligati in via tributaria ovvero dai soggetti concorrenti nel reato.

#### Raddoppio dei termini in bilico

Ho sentito parlare dell'emendamento Sanga: può spiegarmi di cosa si tratta?

G.M.

#### Risponde Stefano Loconte

È un emendamento al ddl di conversione del decreto Milleproghe, attualmente all'esame del senato, proposto dall'on. Giovanni Sanga, volto a risolvere una questione assai controversa in tema di Vd. In merito, è opportuno premettere che l'attuale disciplina di cui alla legge 186/2014, prevede che, anche nel caso in cui un paese a fiscalità privilegiata stipuli entro il 2 marzo 2015 un'intesa fiscale con l'Italia, uscendo così dalla c.d. black list, i termini di accertamento ordinari in relazione alle violazioni sul monitoraggio fiscale sono, comunque, soggetti al raddoppio di cui all'art. 12, comma 2-ter, dl 78/2009 (da cinque a dieci anni). L'emendamento ha come obiettivo, pertanto, quello di riallineare, in relazione alle ipotesi in cui un paese

guenza, anche gli assets detenuti in un paese black list, che nel termine fissato dalla legge ha stipulato con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni in linea con gli standard Ocse, potrebbero godere integralmente dei benefici connessi con il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure. Con l'approvazione dell'emendamento, infatti, i contribuenti con patrimoni da regolarizzare detenuti in paesi che entro il 2/3/2015 sigleranno un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni (tra cui sembrano ormai certi Liechtenstein e Svizzera) beneficeranno, anche in relazione ai termini di accertamento per violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale, di un trattamento del tutto analogo a quello previsto per i paesi white list, rendendo così l'intera operazione di emersione ancor più conveniente ed appetibile.

#### Versamenti, opzioni limitate

Che cosa prevede la normativa che disciplina la voluntary disclosure per quanto riguarda le modalità di pagamento?

F.C.

#### Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che aderisce alla procedura ha la possibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto in due modi: mediante versamento in una unica soluzione di tutto l'ammontare o, su sua espressa richiesta, in tre rate mensili di pari importo. Il versamento della somma rappresenta un momento fondamentale per il corretto esito della procedura poiché, ove ciò non avvenisse (nei termini o nelle modalità sopra descritte ovvero nel caso di mancato versamento della somma totale o, nel caso di rateizzazione, di mancato versamento anche solo di una sola delle tre rate), la procedura stessa non si ritiene perfezionata. Ciò comporta in primis l'impossibilità per il contribuente di ripresentare la richiesta, in secundis permette all'Ufficio di emettere, a prescindere dall'eventuale spirare dei termini per l'accertamento, un nuovo atto di contestazione sanzioni nonché un avviso di accertamento, purché entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione, escludendo il contribuente da tutti gli effetti premiali garantiti normalmente per chi usufruisce della procedura di collaborazione volontaria. Infine occorre precisare che, al di fuori delle modalità di pagamento illustrate, il legislatore non ha previsto alcuna possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto della compensazione prevista dall'articolo 17 del dlgs 241/1997.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia  
www.ubs.com/voluntary